

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **295/1983** (ECLI:IT:COST:1983:295)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **28/09/1983**

Deposito del **05/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14257**

Atti decisi:

N. 295

ORDINANZA 28 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 281 del 12 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164

(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dal Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Curatolo Giovanni ed altro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Palermo ha nel corso di un procedimento penale a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 10 e 77 lett. c) d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e 590 c.p. sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata offenderebbe gli invocati parametri per aver prescritto l'uso di cintura di sicurezza (con bretelle collegate a fune di trattenuta) esclusivamente riguardo ai lavori svolti ad un'altezza superiore a metri 1,50, lasciando così sfornita di tutela l'ipotesi in cui i lavori si svolgano ad un'altezza inferiore a quella testualmente prevista dal legislatore; laddove, si deduce, il lavoratore può subire infortuni anche in quest'ultimo caso, com'è avvenuto nella specie, sempre per una caduta dall'alto, con conseguenti lesioni gravissime;

ritenuto che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione; osserva infatti l'Avvocatura che la norma di legge censurata è stata posta nella ragionevole presunzione che non occorrono misure preventive dove viene in considerazione un'altezza inferiore al metro e cinquanta, questa essendo l'altezza in cui l'uomo di media statura può lavorare "nella normale posizione eretta".

considerato in via preliminare che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.